

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
ARMATORI DIPORTISTI
— A.I.A.D. —**

STATUTO

*Associazione nazionale non riconosciuta
apartitica, apolitica e senza scopo di lucro*

Sede legale: Roma, Via di Valle Morta n. 10

Atto costitutivo redatto presso il Notaio Andretta in Roma — 1° luglio 2026

PREAMBOLO

Gli armatori diportisti italiani, riconoscendo la necessità di una rappresentanza autorevole, indipendente e trasparente per la tutela dei propri diritti, per la promozione della nautica da diporto non di lusso quale fenomeno sociale, culturale, turistico ed economico, e per il dialogo costruttivo con le istituzioni nazionali e locali, costituiscono l'Associazione Italiana Armatori Diportisti (A.I.A.D.), regolata dal presente Statuto e dai successivi regolamenti.

Il presente Statuto è redatto in conformità agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile italiano in materia di associazioni non riconosciute, e nel rispetto della normativa vigente in materia di Terzo Settore ove applicabile.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione Italiana Armatori Diportisti", in sigla "A.I.A.D." (di seguito anche "Associazione" o "AIAD").
2. La denominazione e la sigla potranno essere utilizzate in via disgiunta o congiunta, in tutti gli atti, pubblicazioni e comunicazioni dell'Associazione.

Art. 2 – Natura giuridica

1. L'AIAD è associazione nazionale non riconosciuta, apertita, apolitica, aconfessionale, indipendente, democratica e senza fini di lucro.
2. L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democrazia interna, trasparenza, pari opportunità e partecipazione effettiva degli associati alla vita associativa.
3. L'Associazione si conforma alle disposizioni del Codice Civile e potrà, ove ne ricorrano i presupposti e in seguito a deliberazione assembleare, richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Sede

1. La sede legale dell'Associazione è stabilita in Roma, Via di Valle Morta n. 10.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. Il trasferimento in altro Comune richiede deliberazione dell'Assemblea dei Delegati.
4. L'Associazione può istituire sedi operative, sezioni territoriali, sezioni portuali, federazioni regionali, provinciali e rappresentanze internazionali, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

Art. 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei Delegati con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 5 – Simboli e marchio

1. Il nome "A.I.A.D.", il logo, lo stemma, i colori sociali e ogni altro segno distintivo associativo sono di proprietà esclusiva dell'Associazione.
2. L'utilizzo del marchio è disciplinato dal Regolamento Generale ed è consentito esclusivamente nell'ambito delle attività autorizzate dagli organi associativi. Ogni uso non autorizzato comporta responsabilità ai sensi di legge e provvedimenti disciplinari.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 6 – Missione

1. L'Associazione ha lo scopo di rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi degli armatori diportisti italiani, con particolare attenzione al diporto non di lusso, inteso quale fenomeno popolare, sportivo, turistico, culturale ed economico.
2. L'AIAD persegue, in via esclusiva e senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, contribuendo al benessere collettivo, alla crescita del turismo nautico, allo sviluppo dei territori costieri e portuali e al miglioramento delle politiche pubbliche di settore.

Art. 7 – Finalità specifiche

1. L'Associazione persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - promozione e diffusione della nautica da diporto come pratica accessibile, sicura e sostenibile;
 - tutela normativa, fiscale, amministrativa e legale degli associati;
 - rappresentanza degli interessi collettivi degli armatori diportisti presso le istituzioni pubbliche, italiane ed europee;
 - sviluppo economico e turistico dei territori costieri, lacustri e fluviali;
 - dialogo istituzionale con il Parlamento, il Governo, gli enti locali, le Capitanerie di Porto e le altre autorità marittime;
 - stipula di convenzioni e attivazione di servizi collettivi a favore degli associati;
 - tutela ambientale, sicurezza in mare, educazione marittima e formazione;
 - collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri, aventi finalità analoghe o complementari.

Art. 8 – Attività

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
 - attività di lobbying istituzionale trasparente, in conformità ai principi di legalità e tracciabilità;
 - stipula di convenzioni con porti, marina, rimessaggi, cantieri, compagnie assicurative, fornitori di servizi e prodotti per la nautica;
 - organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento professionale e didattico della sicurezza in mare;
 - attivazione di un Osservatorio Portuale permanente per il monitoraggio di tariffe, servizi e qualità delle strutture;
 - istituzione di un Centro Studi per l'analisi del settore e la produzione di proposte normative;

- attivazione di un Ufficio Legislativo per la redazione di emendamenti, pareri tecnici e proposte di legge;
- assistenza legale collettiva, consulenza fiscale e tributaria;
- organizzazione di eventi, convegni, fiere, manifestazioni sportive e culturali;
- pubblicazione di riviste, bollettini, contenuti editoriali e digitali.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, nel rispetto dei limiti di legge e secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III – SOCI

Art. 9 – Categorie di soci

1. Sono ammesse all'Associazione le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del 1° luglio 2026 presso il Notaio Andretta in Roma;
- Soci Armatori Ordinari: persone fisiche proprietarie o comproprietarie di unità da diporto non commerciale;
- Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità associative e contribuiscono economicamente;
- Soci Onorari: persone che si siano distinte per meriti nel settore o a favore dell'Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo;
- Presidenti Emeriti: gli ex Presidenti Nazionali, membri di diritto dell'Assemblea dei Delegati;
- Soci Aziende: imprese del settore nautico, turistico e dei servizi correlati;
- Associazioni Affiliate: enti associativi con finalità compatibili che aderiscono alla rete AIAD;
- Simpatizzanti: persone fisiche interessate alle attività associative, senza diritto di voto.

Art. 10 – Requisiti di ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che condividano le finalità statutarie, accettino integralmente lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti.

2. Per la categoria di Socio Armatore Ordinario è richiesta la proprietà, comproprietà o disponibilità documentata di un'unità da diporto non commerciale ai sensi del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche.

3. La perdita del requisito di armatore per un periodo superiore a 2 (due) anni comporta la decadenza dalla relativa categoria, salvo il passaggio ad altra categoria compatibile.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta o telematica, entro 60 giorni dal ricevimento. Il diniego deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

Art. 11 – Diritti dei soci

1. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti, secondo le modalità previste dalla propria categoria;

- esprimere il voto in Assemblea, palesemente, secondo quanto stabilito per la propria categoria;
- accedere ai servizi, alle convenzioni e ai benefici riservati agli associati;
- ricevere le comunicazioni associative e consultare gli atti e i bilanci dell'Associazione;
- proporre iniziative, presentare istanze e contribuire alla vita associativa.

Art. 12 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- versare puntualmente la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea;
- tenere comportamenti corretti, leali e non lesivi della reputazione dell'Associazione;
- comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti o la variazione dei dati personali.

Art. 13 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto;
- mancato pagamento della quota associativa per oltre 12 mesi, previa diffida;
- perdita dei requisiti di appartenenza alla propria categoria;
- decesso o estinzione della persona giuridica;
- espulsione deliberata dal Collegio dei Probiviri per gravi violazioni.

2. Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote versate, né ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Eventuali compensi sono disciplinati dall'art. 24.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. L'Assemblea è composta dai Delegati eletti dai soci nelle rispettive circoscrizioni territoriali, secondo

criteri di rappresentatività stabiliti dal Regolamento Generale, e dai Presidenti Emeriti quali membri di diritto.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo;
- definire l'importo delle quote associative;
- approvare gli indirizzi strategici e i programmi pluriennali;
- eleggere il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e gli altri organi;
- deliberare la fiducia o la sfiducia al Presidente e agli organi;
- modificare lo Statuto e i Regolamenti.

4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su convocazione del Presidente, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata di almeno il 20% dei Delegati.

5. L'Assemblea può svolgersi in modalità fisica, telematica o mista, garantendo in ogni caso il riconoscimento dei partecipanti e la regolarità della discussione e del voto.

Art. 16 – Delegati

1. I Delegati sono eletti dai soci di ciascuna circoscrizione territoriale con procedura elettorale digitale, palese e tracciabile.

2. Il numero dei Delegati per ciascuna circoscrizione è determinato dal Regolamento Generale in proporzione al numero dei soci.

3. Il mandato dei Delegati ha durata di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile.

4. Il voto dei Delegati può essere esercitato anche da remoto, attraverso piattaforme digitali sicure, in forma palese.

Art. 17 – Divieto di voto segreto

1. Tutte le deliberazioni degli organi associativi avvengono in forma palese. È espressamente vietato il voto segreto.

2. Il voto palese è motivato dalla necessità di garantire massima trasparenza, tracciabilità e responsabilità individuale degli eletti e degli aventi diritto.

3. Sono ammesse esclusivamente le seguenti modalità di espressione del voto: per alzata di mano, per appello nominale, per voto elettronico nominativo registrato.

Art. 18 – Quorum e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

3. Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno il 60% dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei Delegati.

TITOLO V – PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Delegati con voto palese, a maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di impedimento o assenza, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni, sovrintende all'amministrazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti istituzionali.

Art. 20 – Durata del mandato e limiti

1. Il mandato del Presidente ha durata di 4 (quattro) anni.
2. Il Presidente è rieleggibile per un solo mandato consecutivo. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non può ricandidarsi alla medesima carica.
3. Il limite di cui al comma precedente è inderogabile e si applica anche nel caso di mandati parziali superiori alla metà della durata ordinaria.

Art. 21 – Presidenti Emeriti

1. Gli ex Presidenti Nazionali assumono di diritto la qualifica di Presidenti Emeriti e di soci onorati privilegiati.
2. I Presidenti Emeriti sono membri di diritto dell'Assemblea dei Delegati, con pieno diritto di voto palese.
3. Possono essere chiamati a far parte di commissioni consultive e di organi di garanzia.

Art. 22 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15, incluso il Presidente.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Delegati con voto palese. Il mandato dura 4 anni ed è rinnovabile.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese.
4. Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per le materie riservate all'Assemblea.

TITOLO VI – SFIDUCIA, CONFLITTO DI INTERESSE E COMPENSI

Art. 23 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale o di altri organi può essere presentata da almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto, ovvero da almeno 1/4 dei Delegati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 45 giorni dal ricevimento.

3. La discussione della mozione è pubblica e obbligatoria. La mozione è approvata con il voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei Delegati.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza immediata dell'organo o della carica e l'indizione di nuove elezioni entro 90 giorni.

Art. 24 – Conflitto di interesse

1. I titolari di cariche associative sono tenuti a dichiarare per iscritto, all'atto dell'assunzione della carica e in ogni momento successivo, eventuali situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.
2. Il conflitto di interesse, una volta segnalato o accertato, è oggetto di valutazione urgente da parte dell'Assemblea dei Delegati o del Collegio dei Proviviri, secondo competenza.
3. L'accertamento del conflitto può comportare obbligo di astensione, sospensione temporanea o decadenza dalla carica.

Art. 25 – Compensi

1. Le cariche associative sono di norma gratuite. Tuttavia, in relazione a funzioni operative continuative, l'Assemblea può deliberare l'attribuzione di compensi o indennità di funzione.
2. I compensi devono essere proporzionati, congrui rispetto agli incarichi svolti e comunque contenuti entro tetti massimi definiti annualmente dall'Assemblea.
3. È espressamente vietata l'attribuzione di compensi eccessivi o sproporzionati. La trasparenza dei compensi è garantita attraverso la pubblicazione nel bilancio annuale.

TITOLO VII – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 26 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative ordinarie e straordinarie;
 - contributi, donazioni, lasciti, eredità e liberalità di persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati;
 - proventi da convenzioni, attività formative, eventi e pubblicazioni;
 - sponsorizzazioni lecite, tracciabili e compatibili con l'indipendenza dell'Associazione;
 - rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare;
 - ogni altro provento lecitamente acquisito.
2. È fatto divieto di accettare contributi o sponsorizzazioni da soggetti la cui attività sia incompatibile con i principi e le finalità dell'Associazione, ovvero possa pregiudicarne l'indipendenza.

Art. 27 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio è pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione entro 30 giorni dall'approvazione. La pubblicazione è obbligatoria e costituisce condizione di trasparenza essenziale.

Art. 28 – Divieto di distribuzione di utili

1. È espressamente vietata, anche in forma indiretta, la distribuzione tra i soci di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione.
2. Gli eventuali avanzi di gestione sono integralmente reinvestiti per il perseguimento degli scopi istituzionali.

TITOLO VIII – ETICA E DISCIPLINA

Art. 29 – Codice Etico

1. L'Associazione adotta un Codice Etico, parte integrante del presente Statuto, fondato sui principi di integrità, trasparenza, indipendenza, tutela degli associati, rispetto ambientale e correttezza nei rapporti istituzionali.
2. Il rispetto del Codice Etico è obbligatorio per tutti i soci e per i titolari di cariche associative.

Art. 30 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea con voto palese. Il mandato dura 4 anni.
2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti, decide sulle controversie tra soci, tra soci e organi associativi, e sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari.
3. Le decisioni del Collegio sono adottate con voto palese e a maggioranza, e sono motivate per iscritto.

Art. 31 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai soci sono:
 - richiamo scritto;
 - censura;
 - sospensione fino a 12 mesi;
 - espulsione.
2. L'espulsione è deliberata dal Collegio dei Probiviri per:
 - danno reputazionale grave all'Associazione;
 - violazioni gravi o reiterate dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti;
 - conflitti di interesse non dichiarati o non risolti;
 - perdita persistente dei requisiti di appartenenza;
 - condotte penalmente rilevanti incompatibili con i principi associativi.
3. È sempre garantito il diritto di difesa del socio, con preventiva contestazione scritta degli addebiti e termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

TITOLO IX – RAPPORTI ISTITUZIONALI E STRUTTURE TECNICHE

Art. 32 – Collaborazioni

1. L'Associazione intrattiene rapporti di collaborazione con porti turistici, marina, rimessaggi, cantieri navali, federazioni sportive, istituzioni pubbliche e associazioni italiane ed estere aventi finalità affini.

2. Le collaborazioni sono formalizzate mediante protocolli, convenzioni o accordi quadro approvati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio di indipendenza.

Art. 33 – Uffici permanenti

1. L'Associazione istituisce, quali strutture tecniche permanenti:

- il Centro Studi, con funzioni di ricerca, analisi e produzione di documenti tecnici;
- l'Ufficio Legislativo, con funzioni di redazione di proposte normative, emendamenti e pareri;
- l'Osservatorio Portuale, con funzioni di monitoraggio di tariffe, servizi e qualità delle strutture portuali.

2. Il funzionamento di tali uffici è disciplinato dal Regolamento Generale.

TITOLO X – SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 34 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Delegati riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Delegati.

2. La medesima Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 35 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, su deliberazione dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o ad enti del Terzo Settore aventi scopi di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. È in ogni caso vietata la distribuzione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 36 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute (artt. 36 e ss. c.c.) e le altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 37 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Statuto, esperito senza esito il tentativo di conciliazione dinanzi al Collegio dei Probiviri, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 38 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, i Soci Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo del 1° luglio 2026 presso il Notaio Andretta in Roma costituiscono l'Assemblea Costituente, con funzioni di Assemblea dei Delegati fino alla prima elezione ordinaria.

2. L'Assemblea Costituente nomina il primo Presidente Nazionale, il primo Consiglio Direttivo, il primo Collegio dei Probiviri e gli altri organi previsti dallo Statuto, con mandato fino alla prima Assemblea ordinaria, da convocarsi entro 24 mesi dalla costituzione.

3. Chiunque sia interessato ad essere ammesso come Socio Fondatore può manifestare la propria adesione scrivendo all'indirizzo e-mail f.bitti@gmail.com prima della data di costituzione.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 1° luglio 2026